



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE
"G. PASCOLI - FORGIONE"

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO



Via Enrico Medi, 7 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

Codice Meccanografico: FGIC843002 – Codice Fiscale: 83001700711 - e-mail: FGIC843002@istruzione.it

PEC: fgic843002@pec.istruzione.it - tel.: 0882/456526 – www.icpascoliforgione.gov.it

CIG: Z693C7DE20

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE
A.S.2023/2024**

TRA

l'Istituto Comprensivo Statale "PASCOLI- FORGIONE", Via E. Medi,7 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG), Cod. Fisc. N. 83001700711, denominato "Istituto" rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Fiore, nata a San Giovanni Rotondo(FG) il 16/03/1973

E

Il Dott. Ciavarella Matteo Medico Chirurgo Specialista medico competente Medicina del lavoro, nato a S. Marco in Lamis (FG) il 26.04.1947 e ivi residente a in Via Valentini,n.47, iscritto all'ordine dei Medici della Provincia di Foggia al n. 1914 in data 21/11/1977- cod. fisc. CVRMTT47D26H985M - P.IVA 03694280714

VISTO Il D.L.vo n. 81/08 prevede l'obbligo per il Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro di istituire il Servizio di sorveglianza sanitaria e di nominarne il Medico competente e che, in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti Tecnico/professionali, l'incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107»;

VISTE le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n.107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l.129/2018;

VISTO Il Regolamento d'Istituto delibera n. 11 del 15/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 35 del 07.12.2022 di aggiornamento del PTOF d'istituto per l'a.s. 2022/23;

VISTO il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2023 approvato con Delibera n. 40 del 03.02.2023;

VISTA la determina a contrarre del dirigente scolastico per affidamento diretto incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria a.s. 2023-2024 (Prot. N. 3461 /G del 18.09.2023);

PREMESSO

- Che la designazione del Medico competente viene elencata tra le attività non delegabili del Dirigente Scolastico (articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), in virtù della natura fiduciaria dell'incarico e delle pesanti sanzioni a carico del Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro;
- Che l'incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza e che, pertanto, la prestazione del servizio necessita di una verifica qualitativa dei fornitori;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Fiore in qualità di datore di lavoro, conferisce al dott. Matteo Ciavarella, l'incarico di medico competente per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08. L'incarico è conferito dal 01.09.2023 al 31.08.2024.

Art. 2

Obblighi del medico competente

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli art.25 e 41 del D.Lgs. 81/08, ed in particolare egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che si articolerà:

- A) in accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori saranno destinati, con l'obiettivo di valutare l'idoneità lavorativa specifica;
- B) accertamenti periodici per controllare la persistenza di uno stato di salute psico-fisica dei lavoratori compatibile con il mantenimento di tale condizione di idoneità;

Saranno inoltre compiti del medico competente:

- a) garantire l'effettuazione delle visite mediche preventive e con la periodicità prevista dalle leggi vigenti;
- b) far effettuare ai lavoratori esposti gli esami chimico-clinici e tossicologici, nonché gli accertamenti strumentali mirati al rischio specifico;
- c) istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d) compilare e aggiornare ove del caso i registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici;
- e) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e rilasciare copia a richiesta della documentazione sanitaria,
- f) informare il Datore di Lavoro e l'RSPP della situazione epidemiologica della Scuola;
- g) partecipare alla riunione periodica della sicurezza;
- h) effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro;
- i) fare indagini ambientali per valutare il rischio a cui sono esposti i lavoratori;
- j) collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza;
- k) effettuare visite mediche su richiesta del lavoratore, qualora tale visita sia ricollegabile ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
- l) collaborare alla predisposizione del servizio di pronto soccorso della Scuola;
- m) collaborare alla attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l'addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell'emergenza;
- n) promuovere campagne di sensibilizzazione e partecipazione dei lavoratori a programmi volontari di promozione della salute;
- o) curare i collegamenti a cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla Vigilanza.

Art. 3

Obblighi della Scuola

La scuola per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs.81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti,
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine,
- c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie

professionali, etc.)

d) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici,

e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza,

f) ad assistere, direttamente e o tramite il RSPP i rischi delle varie unità lavorative, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro,

g) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio,

h) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo,

i) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori;

j) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici,

k) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Art. 4

Tipologia degli interventi

Ai sensi dell'art. 41 co 2 del D.LGS 81/2008, si individuano le tipologie di visita medico comprese nella sorveglianza sanitaria, di seguito riportate:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica: la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione dell'esito della valutazione del rischio, valutazione a cui il medico competente deve partecipare attivamente; ciò assume particolare rilevanza nell'attuale periodo pandemico, in cui è necessario stabilire delle priorità;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro;

f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

g) visita medica precedente la ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

h) rilascio certificato di idoneità lavorativa alla mansione specifica;

Il medico competente ai sensi dell'art. 41 co 6, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica.

a) idoneità

b) idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

In considerazione della definizione stessa di sorveglianza sanitaria quale "insieme di atti medici" e quindi relativi ad un approccio clinico completo nelle diverse fasi (anamnesi, esame obiettivo, accertamenti strumentali e di laboratorio, monitoraggio biologico) finalizzati alla valutazione diagnostica ed alla conseguente formulazione di giudizio di idoneità alla mansione specifica, essa non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente e, pertanto, allo stato non può realizzarsi attraverso visite mediche "a distanza".

Art. 5

Sede di svolgimento attività

L'incarico di medico competente si intende riferito all'Istituto Comprensivo "Pascoli- Forgione" con sede in Via Medi,7 a S. Giovanni Rotondo.

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/08.

E' facoltà del medico competente, ove impossibilitato per motivi eccezionali ad eseguire i compiti di sorveglianza nei termini programmati, farsi sostituire da altro medico provvisto di pari requisiti giuridici, da lui indicato e nominato pro tempore come medico competente del datore di lavoro.

Per l'effettuazione delle visite specialistiche e degli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario, il medico competente si avvarrà di professionisti ed enti scelti di comune accordo con la committente.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario , e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 6

La scuola per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs.81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti,
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine,
- c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali,etc.)
- d) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici,
- e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza,
- f) ad assistere, direttamente e o tramite il RSPP i rischi delle varie unità lavorative, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro,
- g) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio,
- h) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo,
- i) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori;
- j) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici,
- k) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Art. 7

L'incarico di medico competente si intende riferito all'Istituto Comprensivo "Pascoli- Forgione" con sede in Via Medi,7 a S. Giovanni Rotondo.

Art. 8

Compensi

Per l'espletamento degli obblighi previsti dal presente contratto e dagli ulteriori obblighi rinvenienti da future modifiche e/o integrazioni della vigente normativa a favore del medico competente sarà corrisposto il *compenso forfettario di € 237,50 (INCLUSA RITENUTA D'ACCONTO) da liquidarsi in una unica soluzione a seguito di emissione di fattura elettronica*. A tale scopo si comunica il codice univoco di questa istituzione scolastica : UFBUGH

Il medico competente riceverà i seguenti onorari, in considerazione del numero dei dipendenti operanti nella scuola e che hanno l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria:

- Adempimenti Annuali previsti dal D.Lgs 81/2008- Costo € 237,50 (INCLUSA RITENUTA D'ACCONTO);
- Visita medica per ogni Collaboratore Scolastico – Assistente Amministrativo Costo € 29,00 (al netto di ritenuta d'acconto);

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999(risoluzione 18/09/2003 n.181 – Agenzia delle Entrate).

Art.9

Tracciabilità

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n.136 "piano straordinario contro le mafie nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche. Pertanto, è tenuto a comunicare alla stazione appaltante:

- Gli estremi identificativi dei conto correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono legati;

- Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- Ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 10

Durata

Il presente contratto è in vigore dal 01.09.2023 al 31.08.2024.

Art. 11

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Foggia.

Art.12

L'istituto Comprensivo "Pascoli-Forgione" fa presente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 che i dati personali forniti dal contraente saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza finalizzati ad adempimenti richiesti in esecuzione di obblighi di legge e di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connessi alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, ai soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

Altri adempimenti previsti dal contratto per i quali si concorderà relativo onorario:

- Accertamento Sanitario preventivo o prima visita, istituzione e aggiornamento Cartella Sanitaria e di rischio, certificato di idoneità lavorativa alla mansione specifica;
- Accertamento Sanitario periodico, aggiornamento Cartella Sanitaria e di rischio, certificato di idoneità lavorativa alla mansione specifica;
- Screening visivo per lavoratori sottoposti al videoterminale per 20 o più ore settimanali continuative ;
- Formazione e informazione personale esposto a rischio;
- Corso di primo soccorso aziendale di 12 ore complessive suddiviso in tre moduli , per un massimo di 20 partecipanti;
- Partecipazione riunione annuale;

- Sopralluogo degli ambienti di lavoro per valutazione dei rischi, da effettuare con frequenza da concordare;
- Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999(risoluzione 18/09/2003 n.181 – Agenzia delle Entrate)
- Il pagamento degli onorari sarà effettuato in seguito a emissione di fattura elettronica.

IL MEDICO COMPETENTE
Dott. Matteo Ciavarella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria FIORE